

**Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
per l'esercizio di noleggio veicoli senza conducente**
(D.P.R. 481/2001)

Il/La sottoscritto/a

(spuntare il caso che ricorre)

quale **Ditta individuale** avente il seguente Cod. Fiscale

quale **Rappresentante Legale della**

avente il seguente Codice Fiscale

SEGNALA

che inizierà l'attività di noleggio di veicoli senza conducente, di cui al D.P.R. 481/2001, a far data dal nel locale ubicato in Grottaferrata Via/Piazza al civ. .

ATTENZIONE ! la S.C.I.A. è immediatamente efficace, come stabilito dal vigente art. 19 della legge 241/90, pertanto è importante che la data sopra indicata corrisponda all'effettivo avvio dell'esercizio.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A

di essere nato a (Prov.) il e
di essere residente in (Prov.)
Via/P.zza n°
CAP tel. e-mail ;

DICHIARAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA

✓ **che l'attività avrà la seguente denominazione**

✓ **di svolgere l'attività di noleggio dei veicoli senza conducente di seguito specificati:**
(spuntare le attività effettivamente svolte)

- autoveicoli
- motoveicoli
- caravan
- autotreni
- trattori
- autocarri
- biciclette

(altro)

DICHIARAZIONI IN MERITO AI LOCALI PRESSO I QUALI È SVOLTA L'ATTIVITÀ

✓ di avere la disponibilità del locale dove viene svolta l'attività per atto di (specificare se proprietà, affitto, comodato)

✓ che i locali summenzionati, presso i quali si svolge l'attività, sono conformi alle norme vigenti, ai regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, ai regolamenti Edilizi e agli strumenti urbanistici, alle norme in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché a quelle relative alla sicurezza, la sorvegliabilità e l'inquinamento acustico;

✓ che la superficie riservata all'attività è di mq. ;

✓ di aver avviato i procedimenti relativi al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ove necessari, nonché gli adempimenti relativi alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria;

✓ che l'esercizio dell'attività avverrà secondo le seguenti modalità:

(spuntare il caso che ricorre)

presso il **garage** (rimessa pubblica) ubicato in Via civ.
presso il quale ha la disponibilità di n° posteggi;

in **rimessa privata** senza accesso al pubblico: all'aperto al chiuso per n° veicoli

in **rimessa privata** con accesso del pubblico: all'aperto al chiuso per n° veicoli

posta in Via al civ.

(Le dichiarazioni successive sono necessarie per i soli casi in cui l'attività sia svolta avvalendosi di locali posti all'interno di un'abitazione e/o di un condominio)

✓ l'esistenza di una separazione effettiva tra l'abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività e che negli stessi non si svolgono più attività;

✓ che lo svolgimento dell'attività non contrasta con eventuali regolamenti condominiali.

SI IMPEGNA

- ✓ a produrre per ogni veicolo adibito a noleggio senza conducente la copia della carta di circolazione con l'annotazione "veicolo da locare senza conducente" eseguita dai competenti uffici della Motorizzazione Civile.

ULTERIORI ANNOTAZIONI E ALLEGATI ALLA PRESENTE S.C.I.A.

Allega, al fine del completamento dell'istruttoria, la seguente documentazione:

(spuntare i documenti che si allegano)

- copia del documento di riconoscimento** in corso di validità;
- planimetria dei locali**, firmata in originale da un tecnico abilitato, con indicata la superficie destinata all'attività espressa in metri quadrati;
- copia dell'**atto Costitutivo**, per le Società/Associazioni/Organismi collettivi;
- copia dell'atto di **disponibilità dei locali** (*proprietà, affitto, comodato*);
- copia del **certificato di agibilità/abitabilità dei locali**;
- Elenco dei **veicoli** da adibire a noleggio (tipo, marca, targa);
- Copia **carta di circolazione** dei veicoli;
- Certificato di Prevenzione Incendi oppure parere preventivo unito alla domanda di collaudo (*per le attività elencate al D.M. 16.02.1982 - se il locale è predisposto per nove o più veicoli*).

Note:

Lì,

--

Il dichiarante ⁽¹⁾

Il rappresentante ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive.

ALLEGATO "A"

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

(figura prevista per le Società/Assoc.ni/Organismi Collettivi nel caso l'attività non è svolta direttamente dal Rapp.te Legale)

Il/La sottoscritto/a											
nat	il		/		/		a		Prov.		
residente a									Prov.		
Via/Piazza								civ.		CAP	
Codice Fiscale											

D I C H I A R A

di avere accettato l'incarico di rappresentante della Società/Associazione/Organismo collettivo (specificare la denominazione)

--

per l'attività di

ed inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, **sotto la sua personale responsabilità, dichiara:**

- ✓ che non sussistono le cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.LL.P.S. (si vedano le pagine seguenti per i riferimenti normativi);
- ✓ di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in atto, di non avere fallimento in corso, di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a e che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia).

Data

--

Firma ⁽¹⁾

.....

⁽¹⁾ Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive.

NOTE sulla corretta compilazione del modello:

1) Nel caso di società l'autocertificazione di non avere condanne/fallimenti/divieti ecc..., come da presente modello, deve essere rilasciata come segue:

- da tutti i soci in caso di S.n.c.;
- dai soci accomandatari in caso di S.a.s.;
- dal legale rappresentante e da chi ha potere di firma in caso di società di capitali.

Gli ulteriori modelli eventualmente necessari per la suddetta autocertificazione da parte di altri soci possono essere ritirati presso l'Ufficio Polizia Amministrativa;

2) La presente dichiarazione deve essere necessariamente firmata, per le Società / Associazioni / Organismi collettivi, anche dall'eventuale rappresentante designato, che deve possedere i requisiti soggettivi indicati nell'allegato "A";

3) L'attività potrà essere intrapresa contestualmente al deposito della presente, in duplice copia, all'Ufficio Protocollo del Comune. Tale attività potrà tuttavia essere interrotta d'autorità qualora vengano riscontrate irregolarità o mendaci dichiarazioni all'interno della stessa. Copia della presente, munita del timbro di protocollo del Comune o di ricevuta di ritorno della raccomandata inoltrata, dovrà essere conservata presso l'esercizio dell'attività.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Codice della Privacy – D.Lgs 196/2003

Trattamento dei dati:

Il conferimento dei dati previsti nel presente procedimento, salva diversa indicazione, ha carattere obbligatorio ed è causa di interruzione/sospensione del procedimento la mancata trasmissione degli stessi.

Modalità di trattamento:

I dati verranno trattati mediante archiviazione cartacea, in fascicoli individuali e chiusi in armadi dotati di serratura e tramite sistemi elettronici ed informatici di archiviazione, in Personal Computers protetti da password di accesso.

Comunicazione e diffusione:

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 mediante comunicazione a uffici interni ed amministrazioni esterne e/o pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Responsabile del trattamento dati è :

Dr.ssa Ivana rasi quale Responsabile del Servizio Attività Produttive.

Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:

Ufficio Polizia Amministrativa – Piazzetta Eugenio Conti, 1 – Tel. 06-945401631

Principali riferimenti normativi:

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

Art.1.

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

Art.2.

1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

Art.3.

1. È abrogato l'articolo 158 del [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#).

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#),(*) si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

(*):D.Lgs. 30-4-1992 n.285 - Nuovo codice della strada.

Art. 84.Locazione senza conducente.

(omissis)

comma 5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza (1).

(1):La disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla denuncia di inizio attività prevista dal [D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481](#) anziché alla licenza, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3 del suddetto D.P.R. n. 481 del 2001](#).

Legge 7-8-1990 n. 241 (Testo aggiornato al 10/08/2010)

Art.10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art.19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. **Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' [articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. **L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.**

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. (...omissis)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Art.20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

Art.21. Disposizioni sanzionatorie

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (...omissis)

T.U.LL.P.S. - R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art.11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art.12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 16. - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art.92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.